



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Piazza S. Antonio Nuovo 4 - 34122 Trieste - Telefono 040767944 - Fax 040365153

www.ordinefarmacistitrieste.gov.it - E-Mail : ordinefarmacistitrieste@tin.it

E Mail certificata: ordinefarmacistits@pec.fofi.it

ente di diritto pubblico non economico

IL PRESIDENTE

Trieste, li 26 gennaio 2018

Agli iscritti

LORO SEDI

Prot. N° 2018/00082

Potere di sindacato del giudice solo su scelte irragionevoli

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un farmacista pugliese che lamentava l'errata scelta del proprio comune nella localizzazione di una nuova sede farmaceutica, ritenendo che la critica dell'appellante si spinga su un territorio inibito alla cognizione del giudice amministrativo in sede di legittimità. Infatti, dopo aver richiamato l'ormai noto articolo 11, comma 1 della legge 27/12¹, i giudici ricordano che tale norma identifica la causa e il fine del potere pubblico, ma non detta alcun vincolo sui contenuti, salvo quello della popolazione residente, riferito alla popolazione complessiva del Comune ai soli fini del numero di autorizzazioni consentite. In presenza di discrezionalità amministrativa – e non tecnica – il sindacato del giudice amministrativo è di tipo estrinseco e deve arrestarsi non solo dinanzi alle scelte equivalenti, ma anche dinanzi a quelle meno attendibili, purché non irragionevoli.

Con i migliori saluti.



IL PRESIDENTE *

(prof. MARCELLO MILANI)

Documento firmato digitalmente

1 - "1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento per parametro stesso»;

(...)

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate». [...]"